

# DANOVI & GIORGIANNI

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

STUDI ASSOCIATI

20122 MILANO – VIA GUASTALLA, 15  
TEL. (+39) 02-546731 - FAX 02-55191926  
20122 MILANO – VIA S. BARNABA, 32  
TEL. (+39) 02-546731 - FAX 02-55018037  
E-MAIL: LEX.MILANO@DANOVIGIORGIANNI.IT

AVV. REMO DANOVI  
AVV. DINO DANOVI  
AVV. ANNA GALIZIA DANOVI  
AVV. PROF. FILIPPO DANOVI

AVV. ALBERTO MANFREDI  
AVV. MARIO BATTAGLIA  
AVV. MATTEO GOZZI  
AVV. VALENTINA PEREGO  
AVV. DANIELE PERSANO

20122 MILANO – VIA CHIARAVALLE, 7  
TEL. (+39) 02-3592961 - FAX 02-35929650  
25122 BRESCIA – VIA SOLFERINO, 23  
TEL. (+39) 030-8374629 - FAX 02-35929650  
E-MAIL: FISC.MILANO@DANOVIGIORGIANNI.IT

DOTT. PROF. ALESSANDRO DANOVI  
DOTT. COMM. FRANCO FUMAGALLI ROMARIO  
DOTT. COMM. VINCENZO MARIA MARZULLO

DOTT. GIOVANNI MASSOLI  
DOTT. COMM. ADRIANO ALBANI  
DOTT. COMM. MATTEO SALA

00187 ROMA – VIA SISTINA, 42  
TEL. (+39) 06 – 87420211  
FAX (+39) 06 – 87420222  
E-MAIL: LEX.ROMA@DANOVIGIORGIANNI.IT

AVV. PROF. FRANCESCO GIORGIANNI  
AVV. ALESSIA GIORGIANNI  
AVV. ANGELA MALACARNE

AVV. TIZIANO MEMBRI

AVV. PROF. FRANCESCO MORANDI

AVV. SIMONA MARZULLO  
DOTT. COMM. MARIA GABRIELLA DROVANDI  
DOTT. COMM. CLAUDIA TAINI  
DOTT. COMM. DENISE ORRU  
AVV. MARTINO AMADARDO  
DOTT. COMM. DANIELE GIUFFRIDA

DOTT. COMM. FILOMENA MESSINA  
DOTT. COMM. MARIA CHIARA FALCONE  
AVV. MARTA CUBISINO  
AVV. VALERIA NARDI  
DOTT. COMM. ELENA CALASCIBETTA  
DOTT. COMM. VALERIA SUCATO

AVV. CARLO M. TARDIVO  
AVV. MARCO SILI SCAVALLI  
AVV. DOTT. COMM. ANDREA DIANA

AVV. ELISABETTA CROTTI  
AVV. PAOLA MANZONE  
AVV. PAOLA ALLEGRI  
AVV. FEDERICO BENEDETTI  
AVV. SERENA CANESTRELLI  
AVV. RICCARDO PESCE

AVV. DIANA ARIENTI  
AVV. ILARIA FINOTTI  
AVV. FEDERICA ANGIOLETTI UBERTI  
AVV. MICHELE BORRACCINO  
AVV. FEDERICA CASTELLI  
AVV. MARCO V. MICALE

DOTT. MANUEL TERZULLI  
DOTT. ELENA PAGALLO  
DOTT. GIOVANNI CARUSO  
DOTT. ALBERTO CHIODINI  
DOTT. MARIA CHIARA BASSI

DOTT. MATTIA RESTELLI  
DOTT. FEDERICO FORNO  
DOTT. ARIANNA PROVASI  
DOTT. MANUEL FATTIZZO

DOTT. COMM. TERESA ALESSI  
DOTT. GRETA DI BARTOLOMEO  
DOTT. MIA SCENATI

DOTT. ALDO PADOVAN  
DOTT. CHIARA IMBROSCIANO  
DOTT. ALESSANDRO BARACCHI

DOTT. ELENA PASSARELLA  
DOTT. FEDERICA BONETTI

AVV. LUISA DEMICHELIS (OF COUNSEL)  
DOTT. MAURO SALVINELLI (OF COUNSEL)

Milano, 29 ottobre 2018.

VIA CHIARAVALLE, 7

## CIRCOLARE INFORMATIVA

### *Il DL Fiscale 2019: le misure di sanatoria*

Il 23 ottobre u.s. è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 119, il cd. **Decreto fiscale**, entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Il Decreto contiene le misure più urgenti della Manovra 2019: in particolare, nella presente circolare, ci si concentrerà sulle misure di sanatoria.

### LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC

I contribuenti a cui è stato consegnato, **entro il 24 ottobre 2018**, un processo verbale di constatazione (cd. “PVC”) possono presentare una dichiarazione di regolarizzazione entro il **31 maggio 2019**, versando, sempre entro la stessa data, in autoliquidazione, solo le imposte, senza pagare le sanzioni e gli interessi.

Il versamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Non è ammessa la compensazione.

### LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

I contribuenti che si sono visti notificare, **entro il 24 ottobre 2018**:

- avvisi di accertamento,
- atti di recupero,
- avvisi di rettifica e liquidazione,
- accertamenti con adesione (sottoscritti ma non perfezionati),
- inviti al contraddittorio,

non impugnati ma ancora impugnabili – possono regolarizzare la loro posizione versando solo le imposte, senza pagare le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

## DANOVI & GIORGIANNI

STUDI ASSOCIATI – AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO

Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, cioè **entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine per presentare ricorso.**

Il versamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

### LA ROTTAMAZIONE-TER

La misura di punta del Decreto Fiscale è sicuramente la rottamazione-*ter*, che dà la possibilità di sanare tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, corrispondendo solo l'imposta, senza pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive.

Le domande di rottamazione vanno presentate entro il **30 aprile 2019**.

Gli importi devono essere versati in un'unica rata entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate semestrali scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al 2%.

Non sono comprese nella rottamazione-*ter*:

- le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato,
- i crediti da condanna della Corte dei Conti,
- le sanzioni di carattere penale e quelle diverse da quelle fiscali e contributive.

Per le multe stradali, come in passato, la sanatoria riguarda solo gli interessi aggiuntivi, mentre la sanzione rimane dovuta.

La rottamazione-*ter* è ammessa anche per i carichi in contenzioso: in tale eventualità, con la compilazione della domanda, occorre assumersi l'impegno a rinunciare ai giudizi.

La disciplina della rottamazione-*ter* impatta anche sulle prime versioni della rottamazione: in particolare, l'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute a seguito della rottamazione-*bis* comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, previsto in 10 rate semestrali.

### LO STRALCIO AUTOMATICO DEI DEBITI FINO A € 1.000

Il Decreto ha previsto lo **stralcio automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a € 1.000** (importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati agli Agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**.

Quasi 10 milioni di contribuenti saranno interessati da questo stralcio automatico, che si verificherà entro il 31 dicembre 2018, senza bisogno di presentare alcuna domanda.

### LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE

Le liti tributarie contro l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di

rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, quindi pagando solo le imposte, senza sanzioni ed interessi.

È inoltre previsto che, **in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia depositata** alla data di entrata in vigore del Decreto, le controversie possano essere definite con il pagamento:

- a) del **50%** del valore della controversia (in caso di soccombenza in primo grado);
- b) del **20%** del valore della controversia (in caso di soccombenza in secondo grado).

Le controversie che riguardano esclusivamente le sanzioni tributarie (non collegate al tributo, ovvero non proporzionali a quest’ultimo) possono essere definite con il pagamento del **15%** delle sanzioni in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e con il pagamento del **40%** negli altri casi.

Sono escluse dalla definizione le controversie su:

- a) risorse proprie tradizionali UE (tra cui i dazi doganali);
- b) IVA riscossa all’importazione;
- c) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La domanda di definizione deve essere presentata entro il **31 maggio 2019** ed il diniego della definizione deve essere notificato entro il **31 luglio 2020**.

Se gli importi dovuti superano € 1.000, è ammesso il pagamento sino ad un massimo di 20 rate trimestrali. È esclusa la possibilità di compensazione. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

#### **LA NUOVA “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE”**

Il Decreto Fiscale prevede l’istituzione di una **dichiarazione integrativa speciale** con cui i contribuenti possono **correggere errori od omissioni** ed **integrare** le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando solo, sul maggior imponibile, per ciascun anno di imposta (senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori):

- a) un’imposta sostitutiva del **20%** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’IRAP;
- b) un’imposta sostitutiva del **20%** sulle maggiori ritenute;
- c) l’aliquota **media** per l’IVA.

L’integrazione degli imponibili è ammessa:

- nel limite di € 100.000 di imponibile annuo e
- non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

In caso di dichiarazione di un imponibile minore di € 100.000, l’integrazione è comunque ammessa sino a € 30.000.

**DANOVI & GIORGIANNI**

STUDI ASSOCIATI – AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO

Non è ammessa l'integrativa speciale in caso di dichiarazione omessa.

Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali presentate **entro il 31.10.2017**.

La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata fino al **31 maggio 2019** e il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure in 10 rate semestrali di pari importo; in tal caso, la prima rata va pagata entro il 30 settembre 2019. Non è ammessa la compensazione.

Infine, si sottolinea che la procedura **non può essere utilizzata per la regolarizzazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (i.e. quadro RW modello UNICO)**.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 29 ottobre 2018.

Studio Danovi